

Legge regionale 16 giugno 1987, n. 30.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1979 n. 15 «Nuove norme per l'esercizio in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' soppressa la lettera f) del punto 2, dell'articolo 2, di cui alla legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 giugno 1987

Bernini